



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **1315**

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

L.P. n. 16 del 1993 - art. 11. Integrazione alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1687 di data 5 agosto 2011 ad oggetto " Testo unico ricognitivo della disciplina attuativa dei servizi di trasporto scolastico e a favore dei soggetti portatori di minorazioni ai sensi degli artt. 11 e 12 della legge provinciale 9 luglio 1993 n. 16".

Il giorno **28 Luglio 2014** ad ore **08:35** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

UGO ROSSI

Presenti:

VICE PRESIDENTE
ASSESSORI

ALESSANDRO OLIVI
DONATA BORGONOVO RE
CARLO DALDOSS
MICHELE DALLAPICCOLA
SARA FERRARI
MAURO GILMOZZI
TIZIANO MELLARINI

Assiste:

LA DIRIGENTE

PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Con deliberazione n. 1687 di data 5 agosto 2011 e ss.mm. la Giunta provinciale ha definito il quadro organizzativo dei servizi di trasporto scolastico e a favore dei soggetti portatori di minorazioni ai sensi degli artt. 11 e 12 della legge provinciale 9 luglio 1993 n. 16.

La lettera B) dell'allegato parte integrante di tale deliberazione prevede che “
1. In via generale, tenuto conto della funzione di "mobilità" (che solo in via secondaria diviene anche funzione di "custodia") da attribuirsi al trasporto scolastico, possono essere promossi ed istituiti servizi speciali di trasporto alunni, in assenza di adeguati servizi di linea urbani od extraurbani, purché la distanza dall'abitazione alla sede scolastica sia superiore a km 0,5 per gli alunni delle scuole d'infanzia, e km 1 per gli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado.“.

Ciò premesso, si è riscontrato che in località di montagna il mancato riconoscimento del diritto al trasporto può risultare particolarmente penalizzante per utenti del ciclo primario e secondario di primo grado che pure si trovino a risiedere a distanza inferiore ai 1000 mt rispetto al plesso di riferimento.

Ciò premesso, e ferma restando la organizzazione di personale e mezzi implicata dal contratto aggiudicato e stipulato con i vettori incaricati, si ritiene opportuno integrare il suddetto paragrafo B) con il seguente periodo:
"Possono essere promossi ed istituiti servizi speciali di trasporto alunni, purché la distanza dall'abitazione alla sede scolastica sia superiore a km 0,8 per gli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado residenti/domiciliati in località situate ad almeno 1100 mt s.l.m.“

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- vista la legge provinciale 9 luglio 1993 n. 16;
- vista la deliberazione n. 1687 di data 5 agosto 2011 e ss.mm.
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

- 1) di prevedere la possibilità di istituire servizi speciali di trasporto alunni, purché la distanza dall'abitazione alla sede scolastica sia superiore a km 0,8 per gli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado residenti/domiciliati in località situate ad almeno 1100 mt s.l.m.;
- 2) di integrare conseguentemente la lettera B) dell'allegato parte integrante alla deliberazione n. 1687 di data 5 agosto 2011 con il seguente periodo: “Possono essere promossi ed istituiti servizi speciali di trasporto alunni, purché la distanza dall'abitazione alla sede scolastica sia superiore a km 0,8 per gli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado residenti/domiciliati in località situate ad almeno 1100 mt s.l.m.“;
- 3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa né accertamento di entrate a carico del bilancio provinciale.

RA